



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**“Regolamento per l’utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo” del 23 febbraio 2015 come modificato dal Consiglio nell’adunanza dell’11 ottobre 2017**

**PREMESSO** che l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 ha previsto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi e che i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC);

**VISTO** il dPCM 3 agosto 2011, concernente *“L’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTO** il dPCM 12 gennaio 2012, riguardante modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011;

**VISTO** l’art. 5, comma 2 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;

**VISTO** l’art. 1, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, riguardante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate”*;

**VISTO** l’art. 15 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*;

**VISTO** il dPCM 25 settembre 2014, riguardante *“Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone”* che ha abrogato il richiamato dPCM 3 agosto 2011, concernente *“L’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**CONSIDERATO** che tutte le recenti disposizioni dirette al contenimento dei costi di gestione del parco automobilistico delle pubbliche amministrazioni hanno introdotto ulteriori criteri fortemente stringenti per l’utilizzo dei mezzi di servizio, rendendo ormai tassativa la valutazione circa l’effettiva economicità del servizio e l’obbligo di *“utilizzare i mezzi di trasporto pubblico quando gli stessi garantiscono risparmi”*;

**CONSIDERATO** che in data 30 giugno 2014 è stata riconsegnata al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture l'autovettura di rappresentanza Lancia Delta 1.900 utilizzata dal Presidente della soppressa AVCP;

**RITENUTO** che, secondo le modalità organizzative adottate dall'Autorità, per motivi di economicità e al fine del corretto utilizzo delle risorse pubbliche non è opportuno prevedere l'utilizzo di autovetture di rappresentanza;

**RITENUTO**, pertanto, di utilizzare le suddette autovetture per motivi di servizio in modo condiviso tra i Consiglieri, il Segretario generale e il personale autorizzato

## **EMANA**

il presente "Regolamento concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione".

### **Art. 1**

#### **Autovetture ad uso non esclusivo**

1. Le autovetture in dotazione all'Autorità ad uso non esclusivo possono essere utilizzate dai componenti del Consiglio e dal Segretario Generale per singoli spostamenti per ragioni di servizio.
2. Le autovetture ad uso non esclusivo possono essere utilizzate anche dal personale dell'Autorità nei casi di effettiva necessità, legati ad inderogabili ragioni di servizio, valutate di volta in volta dal Segretario Generale, per soddisfare le generali esigenze istituzionali, quali trasferimenti, missioni istituzionali, trasporto e consegna di corrispondenza urgente o di altra documentazione, quando non risulti possibile o economicamente meno vantaggioso l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.
3. L'utilizzo dell'autovettura ad uso non esclusivo non è consentito nel normale orario di funzionamento dell'ufficio per gli spostamenti tra abitazione e luogo di lavoro. Nei limiti consentiti dal dPCM 25 settembre 2014, l'utilizzo dell'auto di servizio ad uso non esclusivo è consentito per gli spostamenti da e verso aeroporti e stazioni ferroviarie. È ugualmente consentito l'utilizzo dell'auto di servizio ad uso non esclusivo tra abitazione e luogo di lavoro ai soggetti di cui al comma 1 nei casi in cui, per assolvere al meglio le proprie funzioni, si renda necessario protrarre l'attività lavorativa al di fuori dei normali orari di ufficio; è, altresì, consentito in casi eccezionali - comunque correlati alle funzioni di ufficio - come la predisposizione degli atti per il Consiglio o in occasione dello svolgimento dello stesso.

4. L'utilizzo dei buoni taxi in sostituzione dell'uso delle auto di servizio osserva lo stesso regime dei commi 1, 2 e 3.

## **Art. 2**

### **Modalità di “utilizzo condiviso” delle autovetture in dotazione**

1. Per l'utilizzo dell'autovettura di servizio è previsto apposito registro da sottoscrivere a cura dei soggetti richiedenti il servizio, che ne dichiarano l'utilizzo per ragioni di servizio.
2. Il dirigente dell'ufficio “Gare, contratti e logistica” individua un referente per l'utilizzo delle autovetture che dovrà organizzare le richieste e controllare il corretto uso delle autovetture di servizio. Il dirigente riferisce trimestralmente al Segretario Generale in ordine al corretto utilizzo delle autovetture.
3. L'utilizzo delle autovetture fuori del comune di Roma è consentito, previa autorizzazione del Segretario Generale, solo in casi eccezionali di effettiva e documentata necessità sempre tenendo conto della maggiore economicità rispetto all'impiego di mezzi di trasporto pubblico.

## **Art. 3**

### **Adempimenti del personale addetto alla guida**

1. Il personale addetto alla conduzione degli autoveicoli:
  - a. assicura la custodia e la tenuta del registro;
  - b. prima dell'uso è tenuto ad accertarsi che il mezzo assegnato sia correttamente funzionante, senza difetti o parti mancanti che possano compromettere la sicurezza nella circolazione o dei trasportati, o siano causa di contestazione delle norme del Codice della strada;
  - c. è tenuto a compilare il registro di percorrenza nel quale devono essere indicati unitamente alle dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 1 anche la data e il percorso di ogni singolo viaggio;
  - d. è tenuto, altresì, a verificare costantemente lo stato di efficienza dell'auto e a segnalare e richiedere al fornitore gli eventuali necessari interventi manutentivi.

## **Art. 4**

### **Comportamento in caso di sinistri**

1. Nel caso di incidente stradale il conducente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
  - a. fermarsi immediatamente e prestare tempestivo soccorso alle persone eventualmente rimaste infortunate;

- b. se necessario, richiedere l'intervento del soccorso medico;
  - c. contemporaneamente chiamare le Forze dell'Ordine;
  - d. compilare, correttamente ed in ogni sua parte, il modello "Contestazione Amichevole di Incidente", tenendo presente che lo stesso va compilato sempre, anche quando la controparte non è disposta a firmarlo;
  - e. in ogni caso raccogliere tutti i dati della controparte necessari per la denuncia del sinistro, rilevabili dalla patente di guida, dalla carta di circolazione e dal certificato di assicurazione.
2. Fornire i dati al referente per la gestione delle autovetture, al fine di consentire entro il termine di 48 ore l'invio della raccomandata a.r. alla compagnia assicurativa.

## **Art. 5**

### **Infrazioni al Codice della Strada**

1. Delle infrazioni al Codice della Strada, salvo documentati ed eccezionali casi di particolari ed urgenti esigenze di servizio e nei limiti della normativa vigente, rispondono personalmente i conducenti delle autovetture di servizio e le eventuali sanzioni pecuniarie, previa informazione al Segretario generale, saranno loro addebitate.
2. Il Segretario generale può predisporre ricorsi ai sensi dell'art. 203 del C.d.S nel caso di violazione dell'art. 7, commi 1 e 14 del C.d.S. relativo alla circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici. L'art. 201, comma 5 bis C.d.S. prevede l'interruzione della procedura sanzionatoria, qualora il conducente si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Roma, 11 ottobre 2017

*Raffaele Cantone*